

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4895

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(SALVI)

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

(VISCO)

e col Ministro per la funzione pubblica

(BASSANINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2000

—————

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346,
recante interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di
previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Allegato	»	17
Disegno di legge.	»	36
Decreto-legge	»	37

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente provvedimento normativo da adottare in via d'urgenza nasce dalla necessità di affrontare diverse problematiche di carattere occupazionale e previdenziale che richiedono interventi immediati: o perchè non più rinviabili, quali quelli già disposti nell'atto Camera n. 7022, d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati; o perchè determinati da nuove situazioni che presentano carattere di urgenza sul piano della tensione occupazionale; o perchè resi necessari dalla necessità di accelerare il processo inteso ad assicurare anche nel settore pubblico le condizioni per l'avvio di forme di previdenza complementare; o perchè determinati dalla esigenza di utilizzare con tempestività risorse per interventi in materia di formazione continua; o, infine, perchè imposti dalla necessità di completare le attività connesse ai programmi di sviluppo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Quanto alle problematiche già affrontate dall'atto Camera n. 7022, il presente provvedimento di urgenza ripropone all'articolo 1, commi da 1 a 3, i contenuti relativi all'incremento della indennità ordinaria di disoccupazione e alla rimozione del divieto di cumulo tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e la rendita erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) già previsti dal citato disegno di legge atto Camera n. 7022. Ciò in funzione di una accelerazione di tali interventi in considerazione delle loro caratteristiche, nonchè dal determinarsi di nuove situazioni.

In particolare, l'urgenza dell'intervento in materia di indennità di disoccupazione per adeguarla a *standard* europei è dettata anche dalla ormai imminente entrata a regime del nuovo assetto del sistema di raccordo tra domanda e offerta di lavoro, quale definito dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e delle procedure di semplificazione del collocamento ordinario dei lavoratori, anch'esso ispirato a modelli europei.

Pertanto, il comma 1 provvede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, ad elevare al 40 per cento la misura di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione e ad elevarne il periodo di fruizione a nove mesi per i soggetti con età pari o superiore a 50 anni. Sono peraltro individuati i casi in cui continua ad applicarsi, in attesa della medesima riforma, la vigente disposizione in materia.

A sua volta, il comma 2, propone la misura anch'essa contenuta nell'atto Camera n. 7022, fortemente voluta dal Parlamento già in occasione della delega conferita dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, per la riforma del sistema assicurativo INAIL e sollecitata dalle parti sociali, in materia di rimozione del divieto di cumulo tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti - nonchè delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa - e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale. Peraltro, in considerazione di quanto si va definendo sul punto in sede di discussione del disegno di legge finanziaria per il 2001, l'intervento assume natura anticipatoria e di collegamento temporale.

Il provvedimento dispone poi interventi di sussidiazione del reddito resi necessari da situazioni di difficoltà occupazionale.

Innanzitutto il comma 5 rende disponibili per il corrente anno, ai fini delle misure di sussidiazione così previste, risorse finanziarie fin qui non utilizzate per le destinazioni originariamente ad essa assegnate.

In particolare, poi, i commi da 6 a 16 dispongono interventi che, utilizzando varie tipologie di ammortizzatori sociali, permettono la continuità della percezione di un reddito ai soggetti coinvolti in situazioni caratterizzate da perdurante crisi o da difficoltà di individuazione di sbocchi occupazionali.

Nello specifico:

con il comma 6 sono disposte varie proroghe, comunque non oltre il 31 dicembre 2001, di trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e di mobilità, in particolare quelli già previsti dall'articolo 62, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000);

i commi 7, 8, 9, 10 sono rivolti ad offrire sostegno ai lavoratori, o ex-lavoratori, rispettivamente, della Belleli *offshore*, del Traforo del Monte Bianco, della LTR e della Cartiera Arbatax;

i commi 11 e 12 sono dedicati al settore della telefonia;

il comma 13 interviene su una tematica riguardante imprese già dichiarate fallite, in particolare, la Velcarta;

il comma 14 provvede in favore dei lavoratori della Val Basento e dell'Interklim, rimasti esclusi, per una diversa scadenza della mobilità ordinaria, dalle proroghe previste dalla citata legge finanziaria 2000;

con il comma 15 è incrementato lo stanziamento, rivelatosi insufficiente, relativo all'erogazione dell'indennità di mobilità, per i lavoratori licenziati nel biennio 1999-2000 dalle agenzie di viaggio e imprese di vigilanza;

il comma 16 pone a carico della CIGS i ratei del trattamento di fine rapporto dei la-

voratori (unità Pirelli di Villafranca Tirrena, Tivoli e Airola) che hanno risolto il rapporto di lavoro dopo aver fruito del trattamento di cassa integrazione autorizzato ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 6 della legge n. 236 del 1993 di conversione del decreto-legge n. 148 del 1993;

il comma 17 e 18, oltre a disciplinare la misura dei trattamenti disposti ai commi precedenti, ne indica l'onere complessivo, ponendolo in gran parte a carico del Fondo per l'occupazione.

Sempre in materia previdenziale ma con riferimento a diverso ambito, pur avente carattere di urgenza, con il comma 20 si differisce al 31 dicembre 2000 il periodo transitorio previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, in materia di riscossione dei contributi e premi previdenziali a mezzo di ruolo esattoriale; ciò per evitare che per le difficoltà sorte a seguito dell'avvio del sistema telematico per la gestione dei ruoli esattoriali, l'INPS non possa più esercitare il diritto ad esigere il pagamento dei crediti sorti da luglio a dicembre 1999, considerato che la riscossione esattoriale è attualmente l'unica consentita.

La disposizione di cui al comma 21 provvede a conservare le disponibilità destinate per l'anno 2000 ai finanziamenti delle attività di cui al Fondo per lo sviluppo previsto dall'articolo 1-ter del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, per evitare che esse vadano in economia, in attesa dell'ormai prossima definizione ed attivazione del piano di controllo.

L'articolo 2 affronta, in una prospettiva di definitiva risoluzione, la complessa problematica dei lavoratori socialmente utili, avvalendosi anche del ruolo partecipativo delle regioni attraverso la previsione di convenzioni da stipularsi tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, appunto, le singole regioni interessate.

Il comma 1 provvede a prorogare, per i soggetti impegnati in lavori socialmente utili (LSU) in possesso di determinati requisiti, il termine, già scaduto, per la presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria.

Il comma 2 disciplina, attraverso lo strumento della convenzione, da stipulare tra le singole regioni e il Ministero del lavoro, il percorso di stabilizzazione dei lavoratori impegnati in LSU. È previsto che le regioni realizzino un programma di stabilizzazione dei lavoratori in base al quale almeno il 30 per cento dei lavoratori siano stabilizzati entro il primo anno e che le convenzioni siano annualmente rinnovabili a condizione che siano rispettati gli obiettivi di stabilizzazione stabiliti nei precedenti programmi annuali. In tale contesto, le risorse del Fondo per l'occupazione concorrono a finanziarie, per il 2001, il 50 per cento dei costi necessari per l'assegno a tutti i soggetti non stabilizzati, nonché a porre in essere misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.

Con la modifica legislativa prevista al comma 4, infine, si dà possibilità, ai fini dell'attuazione complessiva di progetti di LSU del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di attingere a risorse finanziarie altrimenti limitate ai soli adempimenti assicurativi.

Infine, l'ultimo comma consente a regioni ed enti locali, qualora sussistano vuoti nei loro organici, di assumere in presenza di determinate condizioni, nel corso del 2001, i soggetti impegnati in LSU, usufruendo dell'incentivo già previsto per i datori di lavoro privati e per gli enti pubblici economici.

L'articolo 3 nasce dall'esigenza di assicurare risorse (nella misura di lire 100 miliardi), occorrenti per la partecipazione della pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, al finanziamento e al funzionamento dei fondi di previdenza complementare, al fine di consentire il processo di attivazione della previdenza integrativa anche nei confronti del personale dipendente delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo.

La disposizione dell'articolo 4 intende attivare le disponibilità già previste dall'articolo 66, comma 2, della legge n. 144 del 1999 assegnandole per il 75 per cento al Fondo per la formazione professionale di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, e per il restante 25 per cento accantonandole in vista della loro destinazione ai fondi bilaterali in attesa della definizione del quadro normativo ed attuativo che ne consenta la piena operatività. In tal modo, viene intensificata l'azione in materia di formazione continua la cui centralità nelle politiche di sviluppo e dell'occupazione è crescente.

RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

Nel contesto dell'esame da parte della V Commissione della Camera dei deputati del disegno di legge n. 7022 è stata comunicata la situazione al luglio 2000 del Fondo per l'occupazione circa l'anno 2000. Dal prospetto in questione risultava il pieno utilizzo delle disponibilità del Fondo per l'anno 2000.

Successivamente alla trasmissione della predetta situazione del Fondo, è entrata nella disponibilità del medesimo, in attuazione dell'articolo 45, comma 28, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la quota (20 per cento) delle maggiori entrate derivanti dai dividendi delle società per azioni possedute dallo Stato, pari a 279,8 miliardi, dei quali risultano allo stato attuale non impegnati, e quindi disponibili, 140 miliardi.

Inoltre il presente provvedimento, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 5, consente di liberare, per l'anno 2000, la somma di lire 318 miliardi. Ciò in quanto:

con il comma 1 è posticipata la decorrenza degli incrementi dell'indennità di disoccupazione (dal 1° settembre 2000 al 1° dicembre 2000) e conseguentemente si rendono disponibili 118 miliardi di cui 100 a valere sulla tabella A (accantonamento relativo al Ministero del lavoro) e 18 sul Fondo per l'occupazione;

con il comma 5 si rende disponibile, nell'ambito del Fondo per l'occupazione, la somma di lire 200 miliardi per effetto dello slittamento della decorrenza relativa ad incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro.

Complessivamente, per quanto sopra indicato, si rende disponibile la somma di lire 458 miliardi, di cui 358 miliardi nell'ambito del Fondo per l'occupazione e 100 miliardi a valere sulla tabella A (accantonamento relativo al Ministero del lavoro). Tale complessiva somma è utilizzata, come indicato più dettagliatamente in seguito, per la copertura degli oneri derivanti dalla proroga dei trattamenti di cassa integrazione, mobilità e disoccupazione speciale previsti all'articolo 1.

Inoltre, per quanto riguarda gli interventi a favore dei lavoratori socialmente utili, da un confronto tra le somme richieste a consuntivo dall'INPS e quelle originariamente impegnate nell'ambito del Fondo per l'anno 1999, nonché tra le somme originariamente impegnate per l'anno 2000 e quelle impegnate sulla base di una previsione aggiornata per l'anno 2000, che tiene conto delle effettive richieste attualmente pervenute, emerge una disponibilità che viene utilizzata per la copertura delle convenzioni con le regioni finalizzate a finanziare il 50 per cento dei costi necessari per l'assegno a tutti i soggetti non stabilizzati, nonché a porre in essere misure aggiuntive di stabilizzazione e di politiche attive del lavoro. Tale percorso valutativo risulta nei decreti del Ministero del lavoro, a tal fine già predisposti e di cui sono in via di ultimazione le procedure di emanazione.

Di seguito si prendono in esame le singole disposizioni.

ARTICOLO 1. - *Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di previdenza*

Comma 1. - La disposizione di cui al comma 1 ripropone la norma contenuta nell'atto Camera n. 7022 (comma 2), volta ad elevare l'importo dell'indennità di disoccupazione ordinaria (a requisiti interi) per i lavoratori non agricoli. In particolare è previsto con riferimento alle prestazioni in pagamento al 1° dicembre 2000 l'aumento della predetta indennità dall'attuale 30 per cento della retribuzione al 40 per cento e, per i beneficiari con età pari o superiore a 50 anni la durata massima del trattamento è estesa a nove mesi.

Gli oneri relativi al comma 1 risultano i seguenti:

(valori in miliardi di lire)

2000	2001	2002
25	468	562

Rispetto agli oneri indicati nel citato atto Camera n. 7022 la presente disposizione prevede l'applicazione della nuova disciplina con riferimento alle prestazioni in pagamento al 1° dicembre 2000 anziché al 1° settembre 2000 e ciò consente di liberare risorse per l'anno 2000:

(valori in miliardi di lire)

	2000	2001	2002
Oneri A.C. 7022 (comma 2)	143	468	562
Oneri (comma 1)	25	468	562
Minori oneri	118	—	—

Comma 2. - La disposizione è diretta a rimuovere, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, il divieto di cumulo tra i trattamenti di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL, spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale. La norma ripropone per il periodo sopraindicato la disposizione contenuta nell'atto Camera n. 7022, in considerazione del fatto che per il periodo a decorrere dal 1° luglio 2001 la medesima disposizione è stata inserita nell'atto Camera n. 7328-bis-A (legge finanziaria 2001). Gli oneri relativi al presente comma risultano pari a:

(valori in miliardi di lire)

2000	2001
55	59

Complessivamente gli oneri dei commi 1 e 2 risultano pari a:

(valori in miliardi di lire)

2000	2001	2002
80	527	562

A tali oneri si provvede mediante utilizzo:

(valori in miliardi di lire)

	2000	2001	2002
Accantonamenti fondo globale	80	300	245
Fondo occupazione	0	227	317
Totale risorse	80	527	562

A seguito dei sopra indicati minori oneri del comma 1 per l'anno 2000, pari a 118 miliardi, vengono liberate risorse pari rispettivamente a:

- a) lire 100 miliardi nell'ambito della tabella A (accantonamento relativo al Ministero del lavoro);
- b) lire 18 miliardi nell'ambito del Fondo per l'occupazione.

Comma 5. - La disposizione libera dalla destinazione nell'ambito del Fondo per l'occupazione ad incentivi alla riduzione dell'orario di lavoro la somma di lire 200 miliardi nell'anno 2000. Tale somma si riferisce all'ammontare riportato dall'anno 1999 di lire 200 miliardi destinato per tale anno dall'articolo 3, comma 8, della legge n. 448 del 1998 ad incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro e ora, per effetto della disposizione in esame, resi disponibili.

Pertanto, le risorse complessivamente liberate per effetto dei commi 1 e 5, nonché quelle derivanti dall'afflusso al Fondo della quota derivante dai dividendi delle Società per azioni possedute dallo Stato e non impegnate rendono disponibili le seguenti somme:

<i>Fondo occupazione:</i>	(valori in miliardi di lire)
Per effetto comma 1	18
Per effetto comma 5	200
Somma non prenotata della quota derivante dai dividendi delle Società per azioni possedute dallo Stato	140
Totale risorse disponibili	358
 <i>Tabella A - Accantonamento Ministero del lavoro</i>	
	100
Totale risorse	458

Le risorse sopra indicate sono utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dagli interventi di cui ai commi da 6 a 16, pari a complessivamente a 458 miliardi.

Più in dettaglio (confronta allegata appendice):

(valori in miliardi di lire)

comma 6	
lettera a)	69
lettera b)	3,850
lettera c)	46,400
lettera d)	44,100
lettera e)	7,300
lettera f)	4
lettera g)	10,830
lettera h)	9,100
lettera i)	16
comma 7	1,960
comma 8	1,100
comma 9	12,240
comma 10	6,100
comma 11	38,300
comma 12	70
comma 13	3
comma 14	
primo periodo	7,240
secondo periodo	3,200
comma 15	94
comma 16	10,280
Totale	458,000

ARTICOLO 2 - *Disposizioni in materia di lavori socialmente utili.*

La norma disciplina attraverso un procedimento di convenzionamento il percorso di stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili. In tale contesto l'intervento del Fondo per l'occupazione concorre a finanziare il 50 per cento dei costi necessari per l'assegno a tutti i soggetti non stabilizzati, nonché a porre in essere misure aggiuntive di stabilizzazione e di politiche attive del lavoro.

Per gli interventi di cui sopra sono preordinate nell'ambito del Fondo per l'occupazione lire 707 miliardi. Tali risorse originano da minori oneri che si realizzano alla voce «sussidi per L.S.U.» per gli anni 1999 (dato definitivo) e 2000 (preventivo aggiornato), rispetto agli importi originariamente previsti a seguito delle minori richieste di rimborso da parte dell'INPS, nonché da risorse impegnate ai sensi dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

(valori in miliardi di lire)

	1999	2000	Totale
Somme originariamente predisposte nell'ambito del Fondo per l'occupazione	1.220	1.271	
Somme richieste a rimborso dall'INPS	1.028 (valore di consuntivo)	954 (previsione aggiornata)	
Somme residue	192	317	509
Ulteriori risorse impegnate, e non utilizzate, ante 1999 come indicato nel decreto ministeriale già predisposto			91
Ulteriori risorse impegnate ai sensi art. 45, comma 6, legge n. 144 del 1999 e non utilizzate (decreti direttoriali dell'11 luglio 2000 e del 27 ottobre 2000)			107
Totale risorse per convenzioni per LSU			707

ARTICOLO 3 - *Disposizioni in materia di previdenza complementare per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato*

La disposizione è diretta ad incrementare le risorse destinate ai trasferimenti effettivi alle forme pensionistiche complementari dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo. In particolare è prevista la destinazione per l'anno 2000 di lire 100 miliardi quale quota del datore di lavoro in corrispondenza alle risorse contrattualmente definite eventualmente destinate dai lavoratori alle predette forme pensionistiche complementari. Tale somma è trasferita all'INPDAP che provvede al successivo versamento alle medesime forme pensionistiche.

La disposizione ripropone, per l'anno 2000, la norma contenuta nell'atto Camera n. 6561-ter prevedendo che l'intero stanziamento di 100 miliardi di lire sia relativo alla sola quota del datore di lavoro.

All'onere derivante dall'articolo proposto, pari a lire 100 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno finanziario 2000 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Per gli anni successivi al 2000 la continuità del versamento dei predetti 100 miliardi, peraltro già prevista nell'ambito del predetto atto Camera

n. 6561-ter, è riproposta nell'ambito dell'atto Camera n. 7328-bis-A (legge finanziaria 2001), già approvato dalla Camera dei deputati e ora all'esame del Senato.

ARTICOLO 4 - *Disposizioni in materia di formazione continua*

La norma dispone per gli anni 1999 e 2000 una diversa allocazione delle disponibilità già previste dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, considerati i tempi per la piena operatività dei fondi bilaterali.

APPENDICE

(criteri seguiti per il calcolo degli oneri
articolo 1, commi da 6 a 16)

TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

(onere pro capite)

- importo massimo mensile del trattamento L.	2.500.000
- copertura figurativa »	800.000
- importo massimo trattamento - copertura figurativa . »	1.700.000
- importo trattamento ridotto del 10 per cento (1.700.000 - 170.000) »	1.530.000
- importo trattamento ridotto del 10 per cento + coper- tura figurativa »	2.330.000
- importo trattamento ridotto del 20 per cento (1.700.000 - 340.000) »	1.360.000
- importo trattamento ridotto del 20 per cento + coper- tura figurativa »	2.160.000

TRATTAMENTO DI MOBILITÀ

(onere pro capite)

- importo massimo trattamento L.	2.125.000
- copertura figurativa »	800.000
- importo massimo trattamento - copertura figura- tiva »	1.325.000
- importo trattamento ridotto del 10 per cento (1.325.000 - 132.500) »	1.192.500
- importo trattamento ridotto del 10 per cento + co- pertura figurativa »	1.992.500
- importo trattamento ridotto del 20 per cento (1.325.000 - 265.000) »	1.060.000
- importo trattamento ridotto del 20 per cento + co- pertura figurativa »	1.860.000

CALCOLO DEGLI ONERI

*Articolo 1, comma 6*Lettera *a)*

- importo trattamento ridotto del 20 per cento + copertura figurativa	L.	2.160.000
- stima numero lavoratori	»	2.660
- durata trattamento (mesi)	»	12
2.160.000 x 2.660 x 12	»	69.000.000.000

Lettera *b)**dall'11 agosto 2000 al 31 dicembre 2000:*

- importo trattamento + copertura figurativa	»	2.500.000
- numero lavoratori	»	100
- durata trattamento (mesi)	»	5
2.500.000 x 100 x 12	»	1.250.000.000

anno 2001:

- importo trattamento + copertura figurativa	»	2.160.000
- numero lavoratori	»	100
- durata trattamento (mesi)	»	12
2.106.000 x 100 x 12	»	2.600.000.000
TOTALE 1.250.000.000 + 2.600.000.000	»	3.850.000.000

Lettera *c)**CIGS:*

- importo trattamento ridotto del 20 per cento + copertura figurativa	»	2.106.000
- numero lavoratori	»	1.010
- durata trattamento (mesi)	»	12
2.106.000 x 1.010 x 12	»	26.200.000.000

mobilità:

- importo trattamento ridotto del 20 per cento + copertura figurativa	»	1.860.000
- numero lavoratori	»	905
- durata trattamento (mesi)	»	12
1.860.000 x 905 x 12	»	20.200.000.000
TOTALE 26.200.000.000 + 20.200.000.000	»	46.400.000.000

Lettera d)

- importo trattamento ridotto del 20 per cento + copertura figurativa	»	2.160.000
- numero lavoratori	»	1.700
- durata trattamento (mesi)	»	12
2.160.000 x 1.700 x 12.	»	44.100.000.000

Lettera e)

- importo trattamento ridotto del 20 per cento + copertura figurativa	»	2.160.000
- numero lavoratori	»	280
- durata trattamento (mesi)	»	12
2.160.000 x 280 x 12.	»	7.300.000.000

Lettera f)

- importo trattamento ridotto del 20 per cento + copertura figurativa	»	2.160.000
- numero lavoratori	»	150
- durata trattamento (mesi)	»	12
2.160.000 x 150 x 12.	»	4.000.000.000

Lettera g)

- importo trattamento + copertura figurativa.	»	2.500.000
- stima numero lavoratori	»	360
- durata trattamento (mesi)	»	12
2.500.000 x 360 x 12.	»	10.830.000.000

Lettera h)

- importo trattamento medio ridotto del 20 per cento + copertura figurativa.	»	2.125.000
- numero lavoratori	»	350
- durata trattamento (mesi)	»	12
2.125.000 x 350 x 12.	»	9.100.000.000

Lettera i)

- importo trattamento ridotto del 20 per cento + copertura figurativa	»	1.860.000
- numero lavoratori	»	716
- durata trattamento (mesi)	»	12
1.860.000 x 716 x 12.	»	16.000.000.000

*Articolo 1, comma 7**dal 14 giugno 2000 al 31 dicembre 2000:*

- importo trattamento + copertura figurativa. »	2.500.000
- numero lavoratori »	45
- durata trattamento (mesi) »	7
2.500.000 x 45 x 7 »	790.000.000

anno 2001:

- importo trattamento ridotto del 20 per cento + copertura figurativa »	2.610.000
- numero lavoratori »	45
- durata trattamento (mesi) »	12
2.160.000 x 45 x 12. »	1.170.000.000
TOTALE 790.000.000 + 1.170.000.000. »	1.960.000.000

Articolo 1, comma 8

- importo trattamento + copertura figurativa. »	2.500.000
- numero lavoratori »	55
- durata trattamento (mesi) »	8
2.500.000 x 55 x 8 »	1.100.000.000

Articolo 1, comma 9

- importo trattamento + copertura figurativa. »	2.500.000
- numero lavoratori »	272
- durata trattamento (mesi) »	18
2.500.000 x 272 x 18. »	12.240.000.000

Articolo 1, comma 10

- importo trattamento ridotto del 10 per cento + copertura figurativa »	1.992.500
- numero lavoratori »	252
- durata trattamento (mesi) »	12
1.992.500 x 252 x 12. »	6.100.000.000

Articolo 1, comma 11

Il rifinanziamento ivi previsto è pari a miliardi 77-38,7 = »	38.300.000.000
--	----------------

Articolo 1, comma 12

- importo trattamento + copertura figurativa. »	2.500.000
- stima numero lavoratori »	2.330
- durata trattamento (mesi) »	12
2.500.000 x 2.300 x 12. »	70.000.000.000

Articolo 1, comma 13

- importo trattamento + copertura figurativa. »	2.500.000
- numero lavoratori »	100
- durata trattamento (mesi) »	12
2.500.000 x 100 x 12 »	3.000.000.000

*Articolo 1, comma 14**primo periodo:*

- importo trattamento medio ridotto + copertura figurativa. »	1.920.000
- numero lavoratori »	145
- durata media trattamento (mesi) »	26
1.920.000 x 145 x 26 »	7.240.000.000

secondo periodo:

- importo trattamento medio ridotto + copertura figurativa. »	1.920.000
- numero lavoratori »	60
- durata media trattamento (mesi) »	27
1.920.000 x 60 x 27 »	3.200.000.000

Articolo 1, comma 15

- importo trattamento + copertura figurativa. »	2.150.000
- stima numero lavoratori »	1.840
- durata trattamento (mesi) »	24
2.125.000 x 1.840 x 24 »	94.000.000.000

Articolo 1, comma 16

	Calcolo riferito alle unità in forza fino al 31-12-1999 (4 anni dall'1-1-1996)	Calcolo riferito alla previsione delle unità residue in forza fino al 31-12-2001 (2 anni dall'1-1-2000)
	505 unità; permanenza: 4 anni; L. 3.300.000 (1); onere = 6,7 miliardi	248 unità; permanenza: 2 anni; L. 3.400.000 (1); onere = 1,68 miliardi
Altri lavoratori che hanno lasciato le aziende interessate nel periodo compreso tra l'1-1-96 ed il 31-12-99	200 unità; permanenza: 3 anni; L. 3.200.000 (1); onere = 1,92 miliardi	

(1) Valore medio delle retribuzioni nominali vigenti al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Totale oneri: 6,7 miliardi + 1,68 miliardi + 1,92 miliardi = 10,28 miliardi.

TOTALE COMPLESSIVO: 458 miliardi.

ALLEGATO

*(previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)*TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE**L. 17 maggio 1999, n. 144 (omissis).****68. Obbligo di frequenza di attività formative.**

1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

- a) nel sistema di istruzione scolastica;
- b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
- c) nell'esercizio dell'apprendistato.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.

3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.

4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:

a) a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001;

b) a carico del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette risorse possono essere altresì destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni previste dall'articolo 16 della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

L. 23 dicembre 1998, n. 448 (omissis)**3. Incentivi per le imprese.**

1. In attesa del generale riordino degli ordinamenti relativi alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dell'armonizzazione delle relative forme di contribuzione, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 dell'articolo 8, sono soppressi:

a) il contributo destinato al finanziamento degli asili-nido, di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;

b) i contributi destinati alle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124;

c) il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, e successive modificazioni e integrazioni.

2. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, sono prorogati di due anni.

3. Nei confronti dei settori per i quali altre aliquote contributive di finanziamento della gestione di cui al comma 1 risultano inferiori rispetto a quelle a carico del settore industria la soppressione delle aliquote di cui al medesimo comma 1 ha effetto dall'anno 2000.

4. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 17, le parole: «fino al 31 dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2001»;

b) al comma 18, le parole: «lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «lire 1.400.000 fino al 31 dicembre 1999, lire 1.150.000 fino al 31 dicembre 2000, lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 2001».

5. Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro,

relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti. Nelle regioni Abruzzo e Molise le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999. Le agevolazioni di cui al presente comma non sono cumulabili, in capo al medesimo lavoratore, con quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. Le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione che:

a) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 dicembre 1998, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti al 30 novembre 1998;

b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbano neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;

c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;

d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o appalto, al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività al 31 dicembre dell'anno precedente;

e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui al comma 5;

f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;

g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti;

h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dall'articolo 6, comma 6, lettera f), del decreto 20 ottobre 1995, n. 527, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e successive modificazioni.

7. L'efficacia delle misure di cui ai commi 4 e 5 è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea.

8. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per un importo di lire 200 mi-

liardi annue a decorrere dal 1999 finalizzato ad agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro.

9. I soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, beneficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione, di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette. All'articolo 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «31 dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998».

10. Gli stanziamenti nell'ambito del bilancio dello Stato relativi alle amministrazioni ed agli enti pubblici beneficiari della soppressione dei contributi di cui al comma 1 sono ridotti in proporzione agli effetti derivanti dalla soppressione medesima.

11. I commi da 210 a 213 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati.

12. All'articolo 64, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «sui redditi» sono aggiunte le seguenti: «e la riduzione degli oneri sociali derivanti sul costo del lavoro».

13. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire 1.419 miliardi per l'anno 1999, in lire 2.410 miliardi per l'anno 2000, in lire 2.706 miliardi per l'anno 2001, in lire 1.464 miliardi per l'anno 2002 e in lire 1.327 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede, quanto a lire 1.319 miliardi per l'anno 1999, a lire 1.590 miliardi per l'anno 2000, a lire 1.986 miliardi per l'anno 2001, a lire 1.434 miliardi per l'anno 2002 ed a lire 1.327 miliardi a decorrere dall'anno 2003, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 8.

14. Le prestazioni relative alla tutela di cui al comma 1, lettera c), restano confermate e sono poste a carico dello Stato.

L. 17 maggio 1999, n. 144 (omissis)**46. *Interventi straordinari a sostegno delle difficoltà occupazionali derivanti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco.***

1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nella regione Valle d'Aosta, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto per effetto della crisi causata nelle attività connesse con i flussi internazionali di traffico interrotti per la chiusura del traforo del Monte Bianco, sono corrisposti, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

2. Si considerano attività connesse con i flussi internazionali di traffico quelle svolte nei settori dei servizi, del turismo, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti caratterizzati da elevata prevalenza della connessione con attività indotte dal traforo del Monte Bianco. Le motivazioni della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro e la connessione con la chiusura straordinaria del traforo del Monte Bianco, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, devono risultare in apposito verbale redatto in sede sindacale o presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta, per un numero massimo di 150 unità, dall'INPS, su richiesta dei datori di lavoro, da produrre entro il termine di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla medesima legge. Per i periodi di paga già scaduti, la richiesta deve essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la richiesta i datori di lavoro si attengono alla procedura prevista dalla citata legge n. 164 del 1975.

4. Per i datori di lavoro privati operanti nella regione Valle d'Aosta, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi tra il 24 marzo 1999 e il 31 dicembre 2000, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia.

5. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 20 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

6. Con apposita ordinanza del Ministero dell'interno si provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla sospensione dei termini previdenziali e fiscali per le imprese che ne avevano diritto.

7. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 4 miliardi, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

L. 23 dicembre 1999, n. 488 (omissis)*62. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.*

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 sono prorogati:

a) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende che abbiano già stipulato accordi ministeriali ai sensi della citata disposizione, nel limite di lire 38 miliardi e 700 milioni;

b) il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità di cui all'articolo 4, comma 21, terzo, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nei confronti di un numero massimo di 2500 unità, nel limite di lire 75 miliardi e 600 milioni;

c) il trattamento straordinario di integrazione salariale, con scadenza entro il 7 gennaio 2000, concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per fallimento o concordato preventivo con cessione dei beni, in favore di un numero massimo di 1700 lavoratori dipendenti da società appartenenti ad un unico gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unità alla data di entrata in vigore della presente legge ed operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Il relativo onere è valutato in lire 51 miliardi e 400 milioni;

d) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 3, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 2 miliardi e 400 milioni;

e) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 418, nel limite di lire 11 miliardi;

f) il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso per ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale ai sensi delle deliberazioni del CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995, e n. 63 del 15 marzo 1996, in favore di un numero massimo di 200 lavoratori, dipendenti da imprese con più di 1.500 unità facenti parte di un unico gruppo industriale e comunque limitatamente ai lavoratori occupati in unità produttive interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite di lire 6 miliardi;

g) i trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 50 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

h) l'indennità di mobilità di cui all'articolo 45, comma 17, lettera f), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 10 miliardi;

i) i trattamenti di mobilità di cui all'articolo 45, comma 17, lettera c), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 21 miliardi, di cui lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al primo periodo della citata lettera c) e lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al secondo periodo della medesima lettera c).

2. La misura dei trattamenti di cui al comma 1, lettere a), b), limitatamente al trattamento di mobilità, e), f), h) e i), è ridotta del 10 per cento. L'onere complessivo dei trattamenti di cui al comma 1 è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Successivamente alla scadenza dei predetti trattamenti, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 45, comma 23, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

3. Fino al completamento del processo di ricollocazione i lavoratori ammessi ai benefici della legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, i lavoratori a cui si applica quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché i lavoratori che abbiano prestato servizio continuativo come civili alle dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito dell'Alleanza atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte e che siano licenziati, in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi, accedono al trattamento di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. L'ammissione al predetto trattamento può essere concessa nel limite massimo di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

4. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 45, comma 17, lettera g), primo periodo, le parole: «25 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «35 miliardi»;

b) all'articolo 46, commi 1 e 4, le parole: «31 dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2000»; i relativi benefici sono concessi nel limite di lire 4 miliardi posti a carico del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo.

5. All'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato

dall'articolo 81 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2000» e le parole: «per l'anno 1999» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 1999 e 2000»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2000».

6. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 390 del 1999.

Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (omissis)*36. Disposizioni transitorie.*

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto nell'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 4 del presente decreto, per le entrate tributarie dello Stato e degli enti locali non si fa luogo all'iscrizione a ruolo per gli importi individuati con il regolamento previsto nell'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 17, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 6 del presente decreto, si applicano con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 13 gennaio 1999.

2-bis. Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere formati e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore al 30 giugno 1999. A tali ruoli e a quelli resi esecutivi antecedentemente al 1° luglio 1999 si applicano gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente prima di tale data; in deroga all'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, su tali ruoli sono dovuti i compensi e gli interessi semestrali di mora di cui all'articolo 61, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

3. Per le entrate amministrate dal dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, fino all'attivazione degli uffici delle entrate la sospensione prevista dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 15 del presente decreto, è disposta dalla sezione staccata della direzione regionale delle entrate, sentito l'ufficio che ha provveduto all'iscrizione a ruolo.

4. Il divieto stabilito nell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, non si applica se il concessionario è una banca che procede all'espropriazione di beni immobili anche per la tutela di crediti propri, non portati dal ruolo, e che ha ottenuto il nulla osta del servizio di vigilanza.

5. In via transitoria, e fino all'attivazione degli uffici del territorio, i compiti agli stessi affidati dall'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, sono svolti dagli uffici tecnici erariali.

6. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati ed agli accertamenti notificati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. I privilegi dei crediti dello Stato per le imposte sui redditi portati da ruoli resi esecutivi in data precedente a quella di entrata in vigore del

presente decreto continuano ad essere regolati dagli articoli 2752 e 2771 del codice civile, nel testo anteriormente vigente.

8. In via transitoria, e fino alla data di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le funzioni di giudice dell'esecuzione nelle procedure di espropriazione promosse a norma del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal presente decreto, sono svolte dal pretore.

9. Le procedure esecutive in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolate dalle norme vigenti anteriormente a tale data.

10. Resta fermo quanto disposto in tema di cessione e cartolarizzazione dei crediti dell'istituto nazionale della previdenza ed assistenza sociale; ai crediti oggetto della cessione si applicano le disposizioni del presente decreto, a partire dalla data della sua entrata in vigore.

Decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (omissis)*9. Disposizioni diverse in materia di personale ed in materia previdenziale.*

1. Al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 16, il comma 7 e l'ultimo periodo del comma 14, sono soppressi; all'articolo 16, comma 14, secondo periodo, le parole: «30 settembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1995» e le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1995»; all'articolo 18, comma 1, le parole: «ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del decreto medesimo» sono soppresse. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335: al terzo periodo, le parole: «membri medesimi» vanno interpretate intendendosi riferite anche ai membri collocati fuori ruolo e dopo le parole: «di altre Amministrazioni dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «enti ed organi pubblici». All'articolo 3, comma 3, lettera *d*), della citata legge n. 335 del 1995, dopo le parole: «con funzioni di coordinamento» sono aggiunte le seguenti: «nonché adozione di misure organizzative e funzionali intese a rendere più incisiva ed efficace la difesa diretta dell'Amministrazione nelle controversie giurisdizionali in materia di invalidità civile, pensionistica, ivi compresa quella di guerra». All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, dopo le parole: «del Ministro del lavoro e della previdenza sociale» sono aggiunte le seguenti: «, di concerto con il Ministro del tesoro». La rappresentanza di parte datoriale nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), fissata in dodici membri dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è ripartita tra due rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed uno delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tre del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del Ministero dell'interno.

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, ovvero dalla sua sottoscrizione, il personale degli enti di cui all'elenco A può optare per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni». La opzione di cui al citato articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 509 del 1994, già esercitata alla data di entrata in vigore del presente decreto, può essere revocata entro il 31 ottobre 1996, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il suo esercizio, da parte del personale che non abbia trovato collocazione presso le pubbliche amministrazioni. Fino alla scadenza dei predetti termini per l'e-

esercizio della revoca il personale continua a prestare servizio presso i rispettivi enti. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è aggiunto il seguente periodo: «Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso l'ufficio legale predetto». Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (4), fino a quando non sia intervenuta l'approvazione dello statuto previsto dal successivo articolo 3, comma 2, lettera a), hanno facoltà di revocare la deliberazione di trasformazione in enti privatizzati con le stesse procedure e modalità previste dall'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 (4), per tale deliberazione. La revoca ha effetto di ripristino della previgente natura giuridica.

3. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che affluisce al capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituito ai sensi dell'articolo 20 della citata legge, si interpreta come destinato alle finalità di promozione e sviluppo della cooperazione previste al medesimo articolo 11.

4. Le somme erogate dalla Comunità europea quali contributi per le finalità di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed assegnate sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, potranno esserlo in quello successivo. Le somme stanziare sul capitolo 8032 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo fino al terzo esercizio successivo. Le somme stanziare sul capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo in quello successivo.

5. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, può avvalersi, fino ad un limite di venti unità, di dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. I predetti dipendenti, ivi compreso il personale con qualifica di dirigente, sono collocati, con l'assenso degli interessati, in posizione di comando o distacco. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici sono tenuti ad adottare il provvedimento di comando a seguito di richiesta della commissione, ai sensi del comma 14 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Fino al 31 dicembre 1998, gli oneri relativi al trattamento economico previsto dagli ordinamenti di appartenenza restano a carico delle amministrazioni di provenienza. La predetta commissione può altresì effettuare, con contratti a tempo determinato, assunzioni dirette disciplinate dalle norme del diritto privato in numero non superiore a venti unità nei limiti della dotazione finanziaria. La commis-

sione può disporre, entro il 31 dicembre 1999, l'ingresso in ruolo, attraverso concorsi interni per titoli integrati da colloquio, dei dipendenti che abbiano prestato comunque servizio per almeno dodici mesi in posizione di comando o distacco o in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato in numero complessivamente non superiore a trenta unità e nei limiti della pianta organica.

6. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, gli ultimi due periodi sono soppressi.

7. La Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 26 della legge 12 agosto 1971, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni, è integrata da due rappresentanti dei datori di lavoro e da due rappresentanti dei lavoratori. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La commissione dura in carica tre anni».

8. Il personale già dipendente dall'ente «Colombo 92» ed in servizio alla data del 31 dicembre 1994 presso la gestione di liquidazione dell'ente medesimo viene trasferito a decorrere dal 1° luglio 1995, alle dipendenze del comune di Genova e collocato in apposito ruolo ad esaurimento del comune medesimo, con applicazione del trattamento economico e giuridico del personale del comparto regioni-autonomie locali, per essere prioritariamente utilizzato nella gestione del complesso immobiliare trasferito al comune di Genova ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579. Alla relativa spesa si provvede con le entrate derivanti dalla predetta gestione.

9. Con effetto fino al 31 dicembre 1997, le commissioni regionali per l'impiego dei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono deliberare l'elevazione dell'età massima prevista per la stipula del contratto di formazione e lavoro.

10. Ai componenti e ai segretari della commissione tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, spetta per la partecipazione alle riunioni della commissione medesima un gettone di presenza il cui importo e modalità di erogazione sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Per l'espletamento dei compiti assegnati alla predetta commissione compete, altresì, ai propri componenti il trattamento economico di missione secondo modalità e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente generale C delle amministrazioni dello Stato. Al relativo onere nonché a quello per spese connesse ad attività di studio e ricerca funzionali ai compiti attribuiti alla commissione predetta e da quest'ultima deliberate, complessivamente previsti in lire 106 milioni annui, si provvede a carico dello stanziamento iscritto nel capitolo 4603 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

11. Per gli adempimenti assicurativi connessi all'attuazione di progetti di lavori socialmente utili da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso le proprie strutture, gli oneri sono a carico del

Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo di lire 3 miliardi.

12. Per la realizzazione di specifici progetti il personale assunto ai sensi dell'articolo 24 della legge 2 febbraio 1987, n. 56, con qualifica di esperto o direttore, può essere temporaneamente impiegato anche presso altre agenzie per l'impiego ovvero presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli oneri relativi al trattamento economico rimangono a carico delle agenzie di provenienza, mentre quelli connessi con le indennità e il rimborso spese per le missioni sono a carico dell'agenzia per l'impiego o del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso cui viene effettuata la prestazione.

13. Lo stanziamento del capitolo 1089 dello stato di previsione del Ministero dei beni culturali ed ambientali può essere utilizzato anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti, promossi dal medesimo Ministero, di lavori socialmente utili mediante lavoratori che percepiscono il trattamento di disoccupazione speciale o il sussidio di cui agli articoli 1, comma 5, e 3.

14. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole: «di lire 5 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «di lire 7 miliardi e 700 milioni».

15. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «né sono dovuti interessi».

16. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è aggiunto il seguente comma: «3-*bis*. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate alla promozione di nuove cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali operanti nel settore. I benefici sono concessi, nella misura di cui all'articolo 1, comma 3, per ogni lavoratore dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici di cui all'articolo 4, comma 3, della predetta legge. Le domande per la concessione del beneficio sono presentate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio».

17. All'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine.».

18. Al fine di consentire l'espletamento delle attività connesse alle rispettive funzioni, la presidente e la vice presidente della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge 72 giugno 1990, n. 164, e il vice presidente del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991,

n. 125, hanno diritto a fruizione, previa documentazione, nel limite di sei giorni mensili di permessi retribuiti, qualora siano dipendenti del settore privato o di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

19. I contratti stipulati con i direttori e con il personale delle agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono rinnovati ovvero prorogati fino alla riforma organica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. Alle medesime date è differita, per la predetta amministrazione, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

20. All'articolo 47, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il compenso corrisposto ai lavoratori impegnati, per effetto di specifiche disposizioni normative, in lavori socialmente utili».

21. I lavoratori che a decorrere dal 1° dicembre 1994 abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'ente «Poste italiane», hanno diritto di precedenza nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e di apposito accordo con le organizzazioni sindacali, in caso di assunzioni a tempo indeterminato da parte dell'ente «Poste italiane» per la stessa qualifica e/o mansione fino alla data del 31 dicembre 1996; i lavoratori interessati debbono manifestare la volontà di esercitare tale diritto entro il 30 novembre 1996. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente «Poste italiane», a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto.

22. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1991, n. 626, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dopo le parole: «degli istituti di ogni ordine e grado» sono aggiunte le seguenti: «degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato».

23. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 102, si interpreta nel senso che la previgente normativa continua a trovare applicazione esclusivamente per il numero di unità indicato negli accordi sindacali di cui al medesimo comma.

24. Ai componenti dei Comitati di valutazione dei progetti presentati per il finanziamento nell'ambito della programmazione comunitaria del Fondo sociale europeo per gli anni 1994-1999, ovvero di proroga della precedente programmazione per gli anni 1990-1993, per i programmi operativi gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di altre Amministrazioni centrali dello Stato, spetta per la partecipazione alle riu-

nioni un gettone di presenza il cui importo e modalità di erogazione sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Sono fatti salvi i provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale adottati precedentemente in materia. Ai componenti dei predetti Comitati spetta altresì il trattamento di missione secondo modalità e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente generale C delle Amministrazioni dello Stato. Gli oneri relativi alla presente disposizione fanno carico alle linee finanziarie di assistenza tecnica previste per i programmi operativi del Fondo sociale europeo relativi alle programmazioni citate e, per la quota a carico del finanziamento nazionale, alla gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni.

25. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può, nel limite complessivo di lire 50 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4 dell'articolo 1, con proprio decreto:

a) prorogare fino a tre mesi i progetti di lavori socialmente utili in scadenza a partire dal 30 novembre 1996 che vedano impegnati i lavoratori della regione Sardegna;

b) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui, rispettivamente, all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo;

c) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione straordinaria dei lavoratori già sospesi dal lavoro a seguito di cessazione dell'attività, dimissioni anche parziali di rami di attività ovvero di procedure concorsuali che abbiano interessato le aziende medesime al fine di consentire il loro reimpiego in nuove iniziative industriali o di servizio realizzare nelle predette aree;

d) prorogare fino a 12 mesi i contratti di solidarietà stipulati senza soluzione di continuità, con determinazione nella misura del 70 per cento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale. Le proroghe di cui al presente comma possono interessare le aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993.

26. Il personale assunto a norma dell'articolo 3-bis del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1991, tuttora in servizio ed in possesso dei relativi requisiti per la nomina, è inquadrato, a domanda e previo giudizio di idoneità da espletarsi con le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro, nel ruolo speciale di cui all'articolo 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1994, in posizione non superiore a quella rivestita nel rapporto a tempo determinato. Detto personale è assegnato alle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile con le modalità previste dalle norme vigenti. La domanda è presentata entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in mancanza il rapporto di lavoro cessa alla data di scadenza originariamente prevista. Fino al perfezionamento dell'inquadramento nel ruolo speciale sono prorogati i rapporti in corso alla data dell'11 novembre 1996. I posti che rimangono vacanti nel ruolo speciale, dopo la trasformazione del rapporto di lavoro, sono coperti con il trasferimento consensuale dei dipendenti assegnati o comandati presso le commissioni e, per le ulteriori vacanze, ai sensi della vigente normativa, con la mobilità del personale delle altre amministrazioni pubbliche in eccedenza.

27. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto-legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, recante interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2000 ().*

Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi in materia di integrazione salariale per garantire, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la continuità della percezione di un reddito in situazioni ed aree che presentino gravi problemi occupazionali, nonché in materia di lavori socialmente utili, al fine di consentire la continuità delle attività e delle correlate prestazioni individuali nella fase, in corso di realizzazione, degli interventi volti a dare soluzione occupazionale ai soggetti interessati, anche attraverso una più diretta partecipazione delle amministrazioni regionali, tenuto conto della diversità delle realtà interessate;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare il processo inteso a definire le condizioni per la realizzazione, anche per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, di forme di previdenza complementare;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'utilizzo di risorse destinate al finanziamento di interventi di formazione continua;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

(*) Vedi anche il successivo Errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000.

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di previdenza)

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata al 40 per cento dal 1° dicembre 2000 e per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni è estesa fino a nove mesi. Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

2. Per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della stessa, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 30 giugno 2000, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore.

3. All'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: «e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «, lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002».

4. All'onere derivante dai commi 1 e 2, valutato in lire 80 miliardi per il 2000, in lire 527 miliardi per il 2001 e in lire 562 miliardi a decorrere dal 2002, si provvede:

a) quanto a lire 80 miliardi per l'anno 2000, a lire 277 miliardi per l'anno 2001 e a lire 245 miliardi per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quanto a lire 23 miliardi per l'anno 2001 mediante utilizzo delle

proiezioni dello stanziamento relativo all'accantonamento del Ministero degli affari esteri;

b) quanto a lire 227 miliardi per l'anno 2001 e a lire 317 miliardi a decorrere dall'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

5. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo la parola: «finalizzato» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dall'anno 2000,» e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «nel limite delle risorse impegnate allo scopo nell'ambito del predetto Fondo».

6. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001 sono prorogati:

a) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 62, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite di lire 69 miliardi, onde consentire, anche mediante appositi corsi di riqualificazione, la riammissione in azienda dei lavoratori interessati al predetto trattamento ovvero la loro riallocazione; qualora al termine della presente proroga risultino residue eccedenze di personale a carattere strutturale, ovvero non ricorrano le condizioni sopra indicate, le stesse saranno gestite attraverso le disposizioni in materia di integrazione salariale e di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) il trattamento straordinario di integrazione salariale, con scadenza entro l'11 agosto 2000, concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per concordato preventivo con cessione dei beni, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori, dipendenti da società appartenenti ad un unico gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unità alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, nel limite di lire 3 miliardi e 850 milioni;

c) il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità di cui all'articolo 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nei confronti di un numero massimo di 1900 unità nel limite di lire 46 miliardi e 400 milioni;

d) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 62, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite in lire 44 miliardi e 100 milioni;

e) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 62, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite di lire 7 miliardi e 300 milioni;

f) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 62, comma 1, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore di un numero massimo di centocinquanta lavoratori, nel limite di lire 4 miliardi;

g) i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, limitatamente alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici ed alle imprese di vigilanza, nel limite di lire 10 miliardi e 830 milioni;

h) i trattamenti di mobilità e di disoccupazione speciale di cui all'articolo 45, comma 17, lettera f), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 9 miliardi e 100 milioni;

i) i trattamenti di mobilità di cui all'articolo 62, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite di lire 16 miliardi, di cui lire 8,5 miliardi per i soggetti di cui al primo periodo dell'articolo 45, comma 17, lettera c), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e lire 7,5 miliardi per i soggetti di cui al secondo periodo della medesima lettera c).

7. Ai lavoratori già dipendenti da società di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, a seguito di risoluzione di contratto d'affitto e riconsegna dell'azienda entro il giugno 2000, sono rientrati alle dipendenze delle società di cui al predetto articolo 62, comma 1, lettera c), è concesso, a decorrere dalla data di risoluzione del contratto d'affitto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 45 unità, nel limite di lire 1 miliardo e 960 milioni.

8. All'articolo 46, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 62, comma 4, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2001». I relativi benefici sono concessi nel limite di lire 1 miliardo e 100 milioni.

9. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, ai lavoratori già beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è concesso il trattamento di disoccupazione speciale previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, in deroga alla disciplina vigente in tale materia, per la durata massima di 18 mesi a decorrere dalla data del licenziamento, nel limite di lire 12 miliardi e 240 milioni.

10. L'indennità di mobilità, con scadenza nel corso dell'anno 2001, dei lavoratori licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi derivanti dalle graduatorie speciali di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, alla delibera CIPE 27 aprile 1995, e successive modificazioni, e al decreto 22 luglio 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1999, è prorogata, per un periodo massimo di 12 mesi, nel limite di lire 6 miliardi e 100 milioni.

11. All'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «di lire 38 miliardi e 700 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «di lire 77 miliardi».

12. Qualora il drastico calo degli appalti di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, provochino nuove e/o ulteriori eccedenze strutturali di personale delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, non affrontabili con il ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, in base alla vigente normativa, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere ai lavoratori delle predette aziende, per le quali sussistano le condizioni ed i requisiti del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 11 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1999, il trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga alla medesima normativa, per l'anno 2001, nel limite di lire 70 miliardi, onde consentire, anche mediante appositi corsi di riqualificazione, la riammissione in azienda dei lavoratori interessati al predetto trattamento, ovvero la loro riallocazione. Ove al termine del periodo concesso risultino residue eccedenze di personale a carattere strutturale, ovvero non ricorrano le condizioni sopra indicate, le stesse saranno gestite attraverso le modalità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

13. Ai lavoratori, dipendenti da aziende dichiarate fallite a seguito di rigetto di una precedente istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, che hanno già usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 223 del 1991, collocati in mobilità entro l'anno 1996 e comunque dopo la fruizione di periodi del predetto trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, è riconosciuto, nel limite di lire 3 miliardi, il trattamento economico di mobilità per un periodo effettivo di durata pari al trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi del citato decreto-legge n. 478 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 1994. A tale fine, i lavoratori interessati presentano apposita istanza alle sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competenti per territorio entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. Il trattamento di mobilità, con scadenza entro il 14 febbraio 2000, dei dipendenti da aziende interessate da accordi di programma, stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, è prorogato, sino al 31 dicembre 2001, per un numero massimo di centoquarantacinque unità e nel limite di lire 7 miliardi e 240 milioni ai lavoratori titolari di indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. È altresì prorogata, in favore di quei lavoratori licenziati da aziende ubicate nelle aree interessate agli interventi della legge 14 maggio 1981, n. 219, per i quali sono stati avviati contratti d'area la cui scadenza era prevista al 28 febbraio 2000, l'indennità di mobilità, fino al 31 dicembre 2001, nel limite di lire 3 miliardi e 200 milioni.

15. Al fine di assicurare l'erogazione dell'indennità di mobilità, relativamente agli anni 1999 e 2000, ai soggetti di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, prorogata per l'anno 1999 dall'articolo 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e per l'anno 2000 dall'articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è stanziata la somma di lire 94 miliardi.

16. La corresponsione dei ratei di trattamento di fine rapporto, a carico della Cassa integrazione guadagni straordinaria, prevista dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, trova applicazione, nel limite di lire 10 miliardi e 280 milioni, anche per i periodi di proroga concessi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in applicazione dell'articolo 8, commi 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale trattamento è erogato ai soggetti aventi titolo direttamente da parte dell'INPS, limitatamente ai periodi in cui hanno effettivamente fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale ed in ogni caso fino alla data del 31 dicembre 2001.

17. La misura dei trattamenti di cui al comma 6, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b) per l'anno 2000 e quelli di cui alla lettera g), è ridotta del 20 per cento. La misura del trattamento di cui al comma 7 è ridotta del 20 per cento per l'anno 2001. La misura del trattamento di cui al comma 10 è ridotta del 10 per cento. La misura dei trattamenti di cui al comma 14 è ridotta del 10 per cento per l'anno 2000 e del 20 per cento per l'anno 2001.

18. All'onere derivante dai commi da 6 a 16, valutato complessivamente in 458 miliardi di lire, si provvede:

a) quanto a lire 100 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) quanto a lire 358 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2000.

19. I trattamenti di mobilità e di disoccupazione speciale di cui ai commi da 6 a 15 sono erogati dall'INPS sulla base di specifiche disposizioni impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

20. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è sostituito dal seguente:

«6. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2001».

21. In attesa della ridefinizione delle attività di controllo dei programmi di sviluppo previsti dall'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le somme stanziare per il finanziamento delle attività di cui al citato articolo 1-ter per l'anno 2000 sono conservate per l'anno 2001.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)

1. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 aprile 2001, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999 dei relativi requisiti.

2. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare, entro il 31 dicembre 2000, e nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 aprile 2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000. In particolare le convenzioni prevedono:

a) la realizzazione, da parte delle regioni, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano raggiunti gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1;

b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2000, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2000, anche a copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, del 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all'INPS; nonché, nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente, finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazioni di straordinarietà; a tale scopo, per l'anno

2001, verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge n. 144 del 1999;

c) la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.

3. A seguito dell'attivazione delle convenzioni di cui al comma 2, sono trasferite alle regioni la responsabilità di destinazione delle risorse finanziarie ai sensi del medesimo comma 2 e rese applicabili le misure previste dal citato decreto legislativo n. 81 del 2000 fino al 31 dicembre 2001.

4. All'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppressa la parola: «assicurativi».

5. Limitatamente all'anno 2001, le regioni e gli enti locali che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili, aumentando al 50 per cento la percentuale di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. L'incentivo previsto all'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di previdenza complementare per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato)

1. Per far fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento e al funzionamento dei fondi di previdenza complementare di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993 per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite, eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine, è assegnata la somma di lire 100 miliardi per l'anno 2000. Tale somma è trasferita all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), che provvede al successivo versamento ai fondi di previdenza complementare con modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 100 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di formazione continua)

1. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:

a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;

b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai «Fondi paritetici bilaterali per la formazione continua», a seguito della loro istituzione, secondo criteri di ripartizione determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in base alla consistenza numerica degli aderenti ai settori interessati dai singoli Fondi e dagli aderenti a ciascuno di essi.

2. Per le annualità di cui al comma 1, l'Istituto nazionale della previdenza sociale continua ad effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993 al Fondo di cui al medesimo comma.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 2000.

CIAMPI

AMATO – SALVI – VISCO – BASSANINI

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO

